

LINEE GUIDA
PER IL SEGNALANTE

*INFORMATIVA
EX ART. 5, LETT. E)
DEL DECRETO WHISTLEBLOWING*

METLIFE EUROPE D.A.C
METLIFE EUROPE INSURANCE D.A.C
RAPPRESENTANZE GENERALI PER L'ITALIA
(NEL SEGUITO, LA "COMPAGNIA")

L'obiettivo di queste Linee Guida ed Informativa ai sensi dell'art. 5, lett. e) del Decreto Legislativo n. 24/2023 ("Decreto Whistleblowing" o "Decreto WB") per i Segnalanti è quello di garantire che qualsiasi dubbio circa qualsiasi comportamento scorretto o stato di cose o circostanze improprie circa l'attività della Compagnia venga sollevato e trattato in modo efficace, sicuro, appropriato e in linea con il Decreto WB che ha implementato in Italia la Direttiva UE 2019/1937. Le presenti Linee Guida ed Informativa vengono completate dalla Policy Whistleblowing della Compagnia.

Chi può segnalare?

- Lavoratori, collaboratori, tirocinanti (retribuiti o non retribuiti)
- Persone che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori (compresi i lavoratori autonomi), subappaltatori e fornitori
- Azionisti, amministratori esecutivi e non esecutivi
- Nuovi dipendenti che non hanno ancora iniziato a lavorare
- Volontari
- Terze persone preoccupate che un Segnalante possa subire ritorsioni legate al lavoro (colleghi o parenti della persona segnalante)
- Facilitatori (persone che assistono una persona nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo)
- Persone giuridiche a cui il Segnalante è collegato per via di un contesto lavorativo (sia che si tratti del suo titolare che di un suo dipendente)
- Lavoratori e collaboratori di enti che forniscono beni, servizi o realizzano opere in favore di terzi
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Compagnia

Tali soggetti possono presentare segnalazioni in tutte le fasi del rapporto con la Compagnia: nel corso del rapporto giuridico, durante le fasi di selezioni o comunque in fase preliminare al perfezionamento del rapporto giuridico, nel periodo di prova, dopo lo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto.

Quali situazioni possono essere segnalate?

L'elenco delle violazioni del diritto dell'UE che potrebbero essere oggetto di una segnalazione whistleblowing è molto ampio ed è indicato nell'allegato 1 della direttiva WB.

Le aree più rilevanti per l'attività della Compagnia riguardano:

- Prodotti e mercati dei servizi finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo
- Protezione dei consumatori
- Protezione della privacy e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- Protezione dell'ambiente o degli appalti pubblici
- Condotte illecite tali da configurare fattispecie di reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001 (il "**Decreto 231**"), quali, a titolo soltanto esemplificativo: corruzione, truffa ai danni dello Stato, false comunicazioni sociali, ricettazione e riciclaggio, nonché violazioni delle previsioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il "**Modello 231**") adottato dalla Compagnia ai sensi del Decreto 231, ivi incluso, tra gli altri, il Codice Etico.

Al di fuori di quanto previsto dal Decreto WB, è possibile segnalare anche violazioni delle norme disciplinanti l'attività assicurativa e distributiva, ai sensi degli artt. 10-quater e 10-quinquies del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. n. 2009/2005, "**CAP**"), nonché la violazione di norme in materia di antiriciclaggio (o "**AML**").

Come si invia una segnalazione?

La segnalazione può essere presentata attraverso:

Il Canale di segnalazione interna, via telefono o via internet, istituito dalla Compagnia: **Ethics & Fraud HelpLine**: i numeri di telefono sono elencati alla fine di questo documento o via Internet utilizzando il seguente link:

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/61798/index.html>

Sarà possibile richiedere un incontro con il Local Compliance Officer o con l'Head of Compliance (solo nell'ufficio di Dublino o durante la visita alla Rappresentanza).

Al di fuori di quanto previsto dal Decreto WB, la Compagnia permette l'utilizzo del canale di segnalazione interno anche per le segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza di MetLife (istituito ai sensi del Modello 231), nonché per le segnalazioni di violazioni in materia assicurativa, di distribuzione assicurativa e AML.

Canali di segnalazione esterni istituiti dall'autorità-nazionale:

- per le violazioni previste dal Decreto WB, il canale esterno è istituito presso l'ANAC;
- per le violazioni delle norme disciplinanti l'attività assicurativa e distributiva ai sensi del CAP, le segnalazioni dovranno essere inviate all'IVASS.

La Compagnia incoraggia a segnalare le violazioni attraverso i canali di segnalazione interna prima di procedere alla segnalazione attraverso i canali di segnalazione esterna, in modo tale che la violazione possa essere gestita in maniera efficace internamente e nel caso in cui la persona che effettua la segnalazione ritenga che non vi sia alcun rischio di ritorsione.

In ogni caso, si può presentare una segnalazione tramite il canale di segnalazione esterno se il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna tramite il canale interno, ma la stessa non ha avuto seguito, oppure se il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione, nonché nel caso in cui se il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In ogni caso, per il Canale esterno ANAC sono previsti gli stessi presidi del canale interno: riservatezza sull'identità del Segnalante/soggetti coinvolti/segnalazione/documentazione prodotta; la segnalazione si può fare in forma scritta/orale/incontro diretto e sono previsti i medesimi termini (i.e., avviso di ricevimento entro 7 giorni e riscontro entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro 6 mesi).

Si può inviare una segnalazione in maniera anonima? Verrebbe considerata come riservata?

- La Ethics & Fraud HelpLine di MetLife è un **canale riservato** disponibile 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.
- **Le segnalazioni possono essere effettuate in forma anonima online o per telefono.** La Helpline è gestita da un soggetto terzo. I soggetti che effettuano la segnalazione non vengono tracciati. La Helpline non traccia le telefonate né utilizza l'identificazione del soggetto chiamante. Inoltre, non genera né conserva registri di connessione interni contenenti indirizzi di protocollo Internet (IP), pertanto non vi sarà alcuna informazione atta a collegare il vostro computer alla Ethics & Fraud HelpLine se scegliete di fare una segnalazione online. Le segnalazioni provenienti dal computer del Segnalante avverranno attraverso un portale Internet sicuro che non traccia né mostra i nomi delle schermate degli utenti. Le telefonate con la Ethics & HelpLine non vengono registrate.
- Durante l'incontro con il Local Compliance Officer o con l'Head of Compliance, la persona che effettua la segnalazione ha il diritto di dichiarare di voler rimanere anonima. La conversazione è riservata.

L'identità del Segnalante può essere rivelata?

La regola è che l'identità del Segnalante non viene rivelata dal soggetto Responsabile per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing. Al Segnalante e ai soggetti coinvolti è, infatti, garantita la tutela della riservatezza, la protezione dalle ritorsioni e la limitazione della responsabilità (penale, civile o amministrativa di chi, nell'ambito di una segnalazione, rivela o diffonde informazioni coperte da segreto, relative al diritto d'autore o alla protezione dei dati personali o offensive della persona coinvolta). Esistono tuttavia alcune limitate eccezioni in cui l'identità può essere rivelata:

- Alla persona il cui coinvolgimento nell'indagine è indispensabile, quando il caso non può essere risolto senza rivelare l'identità del Segnalante, a condizione che questa persona venga obbligata a mantenere l'informazione riservata.
- La Compagnia è legalmente obbligata a rivelare l'identità del Segnalante quando ciò è necessario e proporzionato, in particolare nell'ambito di indagini condotte dalle autorità competenti o in procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti di difesa della persona interessata; e
- In caso di consenso esplicito del Segnalante.

In questi casi, il Responsabile per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing informerà il Segnalante, a meno che la comunicazione di tale informazione non comprometta le indagini o i procedimenti giudiziari in corso o l'autorità che conduce il procedimento vieti la comunicazione di tale informazione.

La Compagnia è tenuta a mantenere l'anonimato; tuttavia, la Compagnia richiede la collaborazione del Segnalante. Senza che da ciò derivi alcun impatto sulla tutela del Segnalante, quest'ultimo è tenuto ad astenersi dal discutere i dettagli della violazione segnalata e del procedimento condotto con persone diverse dal Responsabile per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing e/o Soggetti Autorizzati, a meno che non sia stato diversamente concordato o sia richiesto dalla legge.

Cosa potrebbe fare il Segnalante qualora ritenesse che non sia stata intrapresa un'azione appropriata a seguito della segnalazione?

La persona può effettuare una divulgazione pubblica se ha effettuato la prima segnalazione attraverso i canali di segnalazione interni ed esterni, ma non è stata intrapresa alcuna azione appropriata in risposta alla segnalazione entro i termini stabiliti o se ha ragionevoli motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico, come nel caso di un'emergenza o di un rischio di danno irreversibile e ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

Tutti i Segnalanti sono protetti?

Al Segnalante che ha:

- segnalato la violazione nell'ambito della Direttiva UE sul Whistleblowing e del Decreto WB,
- ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni sulla violazione segnalata fossero vere al momento della segnalazione e che
- ha segnalato la violazione internamente o esternamente o ha fatto una divulgazione pubblica

saranno garantite le tutele per i Segnalanti come previsto dal Decreto WB che ha implementato la Direttiva europea sul Whistleblowing.

Qual è la portata delle tutele accordate al Segnalante?

Le tutele nei confronti del Segnalanti comprendono:

- il divieto di qualsiasi forma di ritorsione;
- nessuna responsabilità qualora avessero ragionevoli motivi per credere che la segnalazione o la divulgazione pubblica di tali informazioni fosse necessaria per rivelare una violazione;
- nessuna responsabilità in relazione all'acquisizione o all'accesso alle informazioni segnalate o divulgate pubblicamente, a condizione che tale acquisizione o accesso non costituisca reato;
- nessuna responsabilità derivante da azioni od omissioni non collegate alla segnalazione o alla divulgazione pubblica;
- nei procedimenti giudiziari, l'onere della prova è in capo alla Compagnia che dovrà dimostrare che lo stesso non ha subito ritorsioni. In caso di accusa di ritorsione per aver effettuato una segnalazione, l'onere della prova spetta alla persona interessata;
- devono essere disponibili rimedi efficaci, tra cui la possibilità di ottenere un provvedimento provvisorio, nonché riparazioni e risarcimento completo per qualsiasi danno subito dalla persona che effettua una segnalazione;
- in caso di procedimenti giudiziari, per diffamazione, violazione del diritto d'autore, della segretezza, delle norme sulla protezione dei dati, divulgazione di segreti commerciali, la persona che effettua la segnalazione non deve incorrere in responsabilità, a condizione che abbia

Quali sono le forme di ritorsione?

La ritorsione (compresi i tentativi di ritorsione) comprende:

- Sospensione, licenziamento, allontanamento o misure equivalenti;
- Retrocessione di grado o mancata promozione;
- Mutamento di mansioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- Rifiuto di fornire la formazione o sospensione della stessa;
- Valutazione negativa delle prestazioni o di referenze lavorative;
- Imposizione o applicazione di qualsiasi misura disciplinare, rimprovero o altra sanzione, compresa una sanzione pecuniaria;
- Coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- Discriminazione, trattamento sfavorevole o ingiusto;
- Mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in uno a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse legittima aspettativa che gli sarebbe stato offerto un impiego a tempo indeterminato;
- Mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- Danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, compresa la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- Inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in questione in futuro;
- Conclusione anticipata o annullamento di un contratto di fornitura di beni o servizi;
- Annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatri o medici.


**Possono essere
comminate
sanzioni?**

La Compagnia, nel rispetto delle previsioni normative applicabili, commina sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che si rendano responsabili di:

- (i) condotte ritorsive e/o discriminatorie, dirette e indirette, nei confronti del Segnalante;
- (ii) condotte di ostacolo o tentativo di ostacolo alla Segnalazione;
- (iii) violazioni delle misure poste a tutela della riservatezza del Segnalante;
- (iv) negligente gestione dei canali di Segnalazione;
- (v) negligente verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;
- (vi) Segnalazioni infondate, caluniose o diffamatorie, nel caso di responsabilità penale del Segnalante, accertata anche con sentenza non definitiva.

L'ANAC dispone di poteri sanzionatori che gli attribuiscono la facoltà di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di tutti i soggetti che si rendano responsabili di violazioni del Decreto WB.

Come verrà gestita la segnalazione di Whistleblowing?



ANAC – Autorità nazionale anticorruzione: <https://www.anticorruzione.it/>

IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni: <https://www.ivass.it/>

Ethics & Fraud HelpLine

Numeri di telefono delle Rappresentanze

Le segnalazioni alla Ethics & Fraud HelpLine potranno essere fatte ai seguenti numeri di telefono:

Bulgaria	00-800-0010
Cipr	80077095
Repubblica Ceca	800-144-315
Francia	0 805 11 25 41
Ungheria	06-800-011-11
Irlanda (UIFN) (Airtel, Meteor, O2)	00-800-222-55288
Irlanda	1-800-550-000
Italia	800-172-444
Portogallo	800-800-128
Romania (Telekom Romania)	0808-03-4288
Slovacchia	0-800-000-101
Spagna	900-99-0011
Regno Unito	0800 102 6553

Il numero da comporre alla prima risposta in inglese è 888-320-1671.

È possibile trovare un elenco completo dei numeri di telefono di ciascun Paese all'indirizzo:
<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/61798/phone.html>